Nota Tecnica

Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento per i lavoratori edili come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008

Normativa vigente

Attualmente i requisiti di accesso al pensionamento dei lavoratori edili sono quelli stabiliti nel decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 2011 n. 214. Nell'anno 2015 i requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia sono 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 63 anni e 9 mesi per le donne. Per l'accesso alla pensione anticipata l'anzianità richiesta è di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

Ipotesi normativa

La proposta normativa predisposta dalla DC Pensioni (Allegato 1) prevede l'estensione dei benefici per lavoro usurante al personale appartenente ai lavoratori edili come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008.

Il beneficio pensionistico, indicato nella tabella seguente, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti per i seguenti periodi:

- per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 ° gennaio 2018.

1 - Requisiti agevolati per lavoro faticoso e pesante attualmente vigenti				
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI	LAVORATORI DIPENDENTI			
	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA		
		E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (Minimo 35 anni)		
Dal 2015 (*)	61 e 3 mesi	97 e 3 mesi		

(*) Requisiti adeguati con la speranza di vita

Valutazione

Partendo dalle dichiarazioni UNIEMENS sono stati selezionati i soggetti che potrebbero essere beneficiari della modifica normativa. Si è definita così una platea di circa 95.000 soggetti di possibili beneficiari appartenenti alla categoria in esame.

La selezione dei dati è stata effettuata individuando:

- le aziende edili tramite codice statistico contributivo;
- i soggetti con la qualifica di operaio;
- gli individui con età al 2015 compresa tra i 50 e i 65 anni e un numero di giornate lavorate nel settore edile superiore alle 218 annue (70% delle lavorabili);

Successivamente si è proceduto alla costruzione di una base dati normalizzata acquisendo per questi soggetti gli estratti contributivi individuali.

Ipotesi adottate:

- costante sostituzione del personale pensionato da parte delle aziende;
- i soggetti che raggiungono il requisito aumentino del 10% dal 2018 in relazione ai nuovi vincoli di durata dell'attività usurante: in questo modo si tiene conto di soggetti che attualmente hanno cessato l'attività usurante, ma l'avevano svolta in passato;
- quadro macroeconomico di riferimento contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza presentato il 10 aprile 2015;
- per quanto riguarda la mortalità dei pensionati si è fatto riferimento alle tavole Istat 2013.

Si è proceduto ad una simulazione della spesa pensionistica a normativa vigente e a normativa variata determinando il differenziale tra i due quadri normativi.

Per determinare gli oneri al netto fisco si è tenuto conto di un prelievo medio del 21% tenendo conto che nella proiezione gli importi medi utilizzati per le liquidazioni 2016 sono di circa 20.000 euro lorde annue.

Premesso tutto ciò, si è giunti alla quantificazione degli oneri come riportato nella tavola seguente:

Effetti finanziari derivanti dalla modifica dei requisiti di accesso al pensionamento per i lavoratori edili come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti	Maggiori oneri lordi (milioni di euro)	Maggiori oneri netto fisco (milioni di euro)
2016	4.790	69,3	50,9
2017	5.720	93,5	68,7
2018	6.640	109,7	80,6
2019	7.220	121,3	89,2
2020	8.020	132,8	97,6
2021	8.660	145,2	106,7
2022	9.550	158,8	116,7
2023	10.870	180,8	132,9
2024	12.070	202,8	149,0
2025	12.990	221,8	163,0

07.07.2015 Gli attuari

Elisabetta Di Tommaso

Angelo Manna

Allegato 1

1. Ampliamento delle categorie di lavoratori cui si applicano i benefici per il lavoro usurante

Articolo

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67).

- 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
- "d-bis) lavoratori edili come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008"
- "e) macchinisti, capitreno e manovratori, ancorché non iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488."
- **b)** al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d, d-bis)) e e)»;
- **c)** al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d, **d-bis)** e **e**)»;
- **d)** al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d, d-bis) e e) ».

Articolo

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67).

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b e d-bis)".

Articolo

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) del citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla citata lettera f), si applica il disposto delle lettera g) del medesimo comma 3.